DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241

Art. 2

Disposizioni in materia di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica

Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). - 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.".

Versione in vigore dal 4 febbraio 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Estremi	Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-490-1998/art-2-disposizioni-in-materia-di-trasmissione-delle-dichiarazioni-in-via

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it